

Rag. Stefano Belli — Consulente del Lavoro
Via Monteciccardo, 25 — Roma 00138
Tel. - Fax 06 — 8813685

Circolare 01/2011 Certificati medici on line.

A decorrere dal 13 settembre, il lavoratore non è più tenuto a consegnare, in caso di malattia, la copia cartacea del certificato medico al datore di lavoro.

A tale proposito i chiarimenti sono stati delineati con la circolare n. 4 del Dipartimento della Pubblica Amministrazione e del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2011.

La circolare stabilisce che nel corso della visita il lavoratore dovrà fornire al proprio medico la tessera sanitaria, contenente il proprio codice fiscale ed, eventualmente, comunicare l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza.

Il lavoratore avrà diritto a ricevere dal proprio medico curante sia il numero di protocollo del certificato inviato per via telematica, che la copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia che rimarrà in suo possesso.

A questo punto il lavoratore è obbligato ad avvisare l'azienda per la sua assenza e a comunicarle il numero di protocollo del certificato medico telematico.

Al datore di lavoro, con la comunicazione del numero di protocollo, è data non solo la possibilità di avere la certezza dell'evento, ma anche quella di poter accedere alla sezione a lui riservata nel sito web dell'I.N.P.S., dove potrà visualizzare l'attestazione di malattia.

I medici certificatori acquisiscono e inviano on line i certificati al Sistema di Accoglienza Centrale del Ministero dell'Economia (Sac).

Dopo l'invio il Sac restituisce al medico il numero identificativo del certificato, il medico stampa la copia cartacea dei quest'ultimo e dell'attestato di malattia e li consegna al lavoratore; l'I.N.P.S. riceve i dati del certificato dal Sac e individua con l'intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato.

Anche il lavoratore può accedere al sito web dell'I.N.P.S. per consultare e stampare i propri certificati mediante l'inserimento del codice fiscale e del numero di certificato, oppure entrando nell'apposita area dedicata, se in possesso del Pin.

Rimangono comunque delle situazioni particolari in cui il lavoratore dovrà continuare ad esibire la copia cartacea del certificato di malattia all'I.N.P.S. e al datore di lavoro:

- Ricovero ospedaliero,
- degenza in strutture di pronto soccorso,
- emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all'invio telematico.

Roma 14 ottobre 2011